

REGOLAMENTO RITARDI, USCITE, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

PRINCIPI GENERALI

La validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado è disciplinata dagli Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 così come riportato nella circolare Ministeriale n. 20 del 04 marzo 2011. Tale disposizione prevede che *“ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”*. Anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni deliberate dal Collegio Docenti vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.

I criteri generali, definiti dal Collegio docenti, per derogare dal limite minimo di presenza sono:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate e documentabili;
- gravi e documentati motivi di famiglia;
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciuti e riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge 101/1989 che regola i rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).

L'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede in ogni caso che *“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo” per anno scolastico non valido.*

- ❖ L'assidua frequenza alle lezioni e la partecipazione attiva alla vita scolastica sono elementi che concorrono in modo positivo agli apprendimenti e alla costruzione dell'ambiente di apprendimento ad essi funzionale;
- ❖ La frequenza è esercizio di un diritto/dovere da parte dell'alunno e contribuisce alla valutazione in sede di scrutinio;
- ❖ Il controllo della presenza svolto in raccordo tra scuola e famiglia costituisce, in particolare per i minori, garanzia di sicurezza e protezione per gli alunni;

- ❖ La regolamentazione che segue deve essere esercitata sulla base delle motivazioni di cui sopra.

LE ASSENZE

Le assenze dalle lezioni devono essere sempre tempestivamente giustificate tramite Registro Elettronico:

- a) da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci, per i minori di 18 anni;
- b) dallo studente stesso, se maggiorenne.

1. Assenza dello studente PER MOTIVI PERSONALI (malattia, di famiglia...) La giustificazione deve essere registrata online prima del rientro a scuola.

Se l'assenza è dovuta a malattia e se ne vuole prevedere lo scomputo dal monte ore annuale di assenza, deve essere presentato il Certificato medico. Si precisa che il certificato medico non è richiesto per la riammissione a scuola.

Le assenze continuative per più giorni per motivi di famiglia dovranno essere preventivamente comunicate al Coordinatore di classe o all'Ufficio Alunni della Segreteria tramite email per poter concordare eventuali attività didattiche asincrone.

In caso di ripetute assenze non supportate da comprovati motivi, su segnalazione del docente coordinatore di classe alla segreteria didattica, saranno inviate tempestive comunicazioni scritte di convocazione alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni.

2. Assenze di Classe

È considerata "assenza di classe" quella in cui risultano assenti dalle lezioni oltre il 50% degli studenti. Il Collegio docenti ritiene plausibile, in tal caso, che l'assenza possa essere stata concordata dagli studenti stessi.

Valutate le situazioni particolari (condizioni accertate di malattie diffuse, epidemie in atto o altre situazioni personali motivate), l'assenza è ritenuta "di classe" e "non giustificabile".

Gli studenti che hanno preso parte ad una o più assenze "di classe" non giustificate dalla scuola avranno una riduzione del voto di condotta e richiami scritti con sanzioni alternative a favore della comunità scolastica.

INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE

1. L'ammissione in classe degli alunni che si presentano alla 1^a ora in lieve ritardo è consentita, l'ingresso in ritardo viene registrato sul registro elettronico a cura del docente della prima ora. Si precisa che **gli studenti pendolari sono tenuti SEMPRE a utilizzare i pullman che arrivano a scuola con largo anticipo.**

Quando il ritardo dello studente è reiterato o non è "lieve", il coordinatore avvierà gli opportuni accertamenti e, **nel caso, i ritardi saranno computati nell'attribuzione del voto di comportamento.**

L'ammissione in classe in ritardo, può essere consentita fino alle 9:05.

2. L'ingresso, oltre l'inizio della seconda ora, è consentito per comprovati motivi opportunamente documentati e deve essere autorizzata dalla Preside o dal Responsabile di Sede.
3. Può essere richiesta l'uscita anticipata in casi documentati. Le uscite in anticipo rispetto al normale orario potranno essere autorizzate con le seguenti modalità:
 - a. Gli alunni minorenni dovranno **necessariamente essere prelevati da un genitore** o da chi ne fa le veci. L'alunno minorenne può lasciare l'aula solo se chiamato dal personale ATA.
I genitori, uno o due giorni prima, compilano la richiesta sul registro elettronico.
 - b. Gli alunni maggiorenni potranno esercitare autonomamente il diritto di uscita anticipata, richiedendo il permesso almeno il giorno prima.
 - c. Eventuali autorizzazioni permanenti di entrate posticipate o di uscita anticipata saranno concesse su richiesta motivata da rivolgere in forma scritta al Dirigente Scolastico, che valuterà caso per caso e provvederà ad annotare la disposizione sul Registro elettronico.

Casi straordinari ed eccezionali saranno valutati dalla Dirigenza.